

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

per il riconoscimento del titolo professionale di **ottico** conseguito in un Paese dell'Unione europea oppure conseguito in un Paese dell'Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) o nella Confederazione Svizzera da cittadini non comunitari .

1. Copia di un documento di identità in corso di validità, nel quale sia presente la firma dell'interessato. Nel caso i documenti presentati rechino dati anagrafici diversi deve essere esibita adeguata certificazione atta a comprovare che i documenti prodotti sono riconducibili alla stessa persona.
2. Qualora l'istanza non venga presentata direttamente dall'interessato, lo stesso può delegare una persona fisica o una società di servizi a presentare la domanda e/o a seguirne l'istruttoria. In tal caso, per i cittadini non comunitari non soggiornanti in Italia il delegato dovrà produrre apposita delega nella quale la firma del delegante deve essere autenticata dall'autorità consolare italiana presso il Paese di provenienza; se soggiornanti in Italia da un Ufficiale di stato civile italiano o da un notaio.
3. Copia autenticata * del titolo di studio di cui si chiede il riconoscimento.
4. Copia autenticata * del certificato nominativo (diploma *supplement* o *transcript*), rilasciato dall'Istituto/Università presso cui il titolo è stato conseguito, contenente l'elenco degli esami/discipline sostenuti/e con l'indicazione per ciascun esame/disciplina:
 - a) dei crediti **ECTS**;
 - b) nel caso in cui i **crediti formativi** riportati non siano ECTS, deve essere precisato il valore di 1 credito formativo in termini di ore didattiche teorico – pratiche;
 - c) nel caso in cui l'impegno formativo non sia espresso in crediti formativi, deve essere indicato per ciascuna disciplina il numero di **ore effettuate** (distinguendo tra ore di formazione teorica e ore di tirocinio pratico).

L'Amministrazione si riserva, comunque, di richiedere copia autenticata dei programmi degli studi compiuti e del dettaglio del tirocinio svolto per il conseguimento del titolo di cui si chiede il riconoscimento, nominativi e riferiti agli anni di studio, nel caso in cui sia necessario per completare la valutazione del percorso formativo.

5. Si distingue tra:
 - a) Professione regolamentata** nel Paese di conseguimento del titolo, per le quali occorre presentare:
 - 5a 1 Certificato o altra attestazione rilasciata dalla competente Autorità del Paese in cui è stato conseguito il titolo, da cui risulti che il titolo del richiedente soddisfa le condizioni previste dalla direttiva 2005/36/CE e, s.m. e che il titolo posseduto autorizza, nel Paese di provenienza, l'esercizio della professione del richiedente. Il documento deve essere presentato in originale.
 - 5a 2 Copia autenticata * del/i certificato/i attestante/i l'attività lavorativa eventualmente svolta successivamente al conseguimento del titolo di cui si chiede il riconoscimento.
 - 5a 3 Copia autenticata * del/i certificato/i attestante/i eventuali periodi di tirocinio pratico svolti dopo il conseguimento del titolo e/o corsi di specializzazione o corsi svolti.
 - 5a 4 Attestazione di non esistenza di impedimenti di tipo penale all'esercizio della professione, rilasciato dalla competente Autorità del Paese di origine/provenienza. Il documento deve essere presentato **in originale** e prodotto con data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda.
 - b) Professione non regolamentata** nel Paese di conseguimento del titolo, per le quali occorre presentare:
 - 5b 1 Certificazione rilasciata dall'Autorità competente del Paese in cui è stato rilasciato il titolo nella quale si attesti che la formazione sia regolamentata. Il documento deve essere presentato **in originale**.
 - 5b 2 Qualora dalla certificazione risulti che la formazione non è regolamentata, il richiedente dovrà dimostrare di aver esercitato la professione per un anno a tempo pieno o per una durata complessiva equivalente a tempo parziale negli ultimi dieci anni, con certificazione **in originale** rilasciata dal datore di lavoro presso il quale è stata prestata la propria opera professionale, in cui sia specificato il periodo ed il contenuto delle prestazioni effettuate. Qualora si tratti di esercizio di libera professione, l'attività deve essere dimostrata con adeguata certificazione fiscale, da cui risulti espressamente l'attività professionale svolta.
 - 5b 3 Copia autentica * del/i certificato/i attestante/i eventuali corsi di specializzazioni conseguite o corsi svolti.
 - 5b 4 Attestazione di non esistenza di impedimenti di tipo penale all'esercizio della professione, rilasciato dalla competente Autorità del Paese di origine/provenienza. Il documento deve essere presentato **in originale** e prodotto con data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda.
6. Una marca da bollo di Euro 16,00 da applicare sul modello di domanda.

Note ed avvertenze generali:

Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una **traduzione** in italiano. Detta traduzione dovrà essere certificata conforme al testo originale dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presso il Paese in cui il documento è stato rilasciato, oppure dovrà essere giurata o asseverata presso un Tribunale italiano.

*I documenti in fotocopia possono essere autenticati presso l'Ambasciata o Consolato italiano nel Paese di provenienza o in Italia da un notaio, cancelliere o presso gli uffici di qualunque Comune italiano.

Non sono ammesse fotocopie a colori.

L'Amministrazione invierà tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento all'indirizzo indicato dall'interessato nella domanda. Sarà, pertanto, cura dell'interessato dare tempestiva comunicazione di ogni variazione dell'indirizzo, che potrà essere comunicato tramite posta .

L'Amministrazione non sarà responsabile delle comunicazioni non pervenute a seguito di trasferimento o di errata indicazione del recapito da parte dell'interessato o di restituzione al mittente per compiuta giacenza.

Si ricorda che l'esercizio della professione sanitaria in Italia prima del riconoscimento del titolo da parte del Ministero della salute costituisce violazione della legge penale.